



# COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Capoluogo n. 198 - C.A.P. 10070 – COASSOLO (TO)

<http://www.comune.coassolo.it>

e-mail [info@comune.coassolo.to.it](mailto:info@comune.coassolo.to.it)

## AREA TECNICA-URBANISTICA

Pratica n 12/2026

**Assolvimento imposta di bollo: n. 01251159752276**

### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 5/2026

**Per interventi da realizzare in zona sottoposta a vincolo ambientale**

**D.Lgs 22-01-2004 n. 42 – Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20**

**Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32**

### IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Vista la domanda presentata da MAGNETTI DOLI GIOVANNI - MGNGNN53L08C801N, nato a Coassolo (TO) il 08.07.1953, residente a Coassolo (TO) in Via Capoluogo n. 192, rubricata al n. 12/2026 del registro, con la quale viene richiesta Autorizzazione Paesaggistica per taglio e la rimozione del soprassuolo forestale presente e la realizzazione ed il recupero della superficie per fini agricoli nel comune di Coassolo T.se in Via Bogno n. 72 – Fg. 34 Mapp. 171-172-205-206-207-655-1001;

Visto il progetto, nonché gli atti allegati allo stesso, redatti dal Dott. Davide Rossotto Giovanni - Dottore agronomo forestale;

Considerato che la zona di intervento è compresa tra quelle boscate di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3 - comma 2 della Legge Regionale n. 32/2008 e la sua realizzazione non appare tale da alterare le caratteristiche ambientali della località;

Visto il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22-01-2004 n. 42);

Vista la Legge Regionale 3.04.1989, n. 20;

Visto il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017 e s.m.i.;

Dato atto che il Comune di Coassolo ha aderito alle funzioni svolte dall'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone per quel che concerne i procedimenti in materia di Paesaggio;

Viste le risultanze istruttorie favorevoli da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, nonché il decorso del silenzio assenso da parte delle Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

Vista la comunicazione, di seguito nulla – osta, da parte del Servizio Tecnico dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone con la quale si dà atto della formazione del silenzio assenso per l'espressione del parere

da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, e che pertanto nulla osta al rilascio della autorizzazione richiesta;

Ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22-01-2004 n. 42), della Legge Regionale 1.12.2008, n. 32 e della L.R. 03-04-1989 n. 20,

Rilascia

#### **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

Al signor MAGNETTI DOLI GIOVANNI - MGNGNN53L08C801N, nato a Coassolo (TO) il 08.07.1953, residente a Coassolo (TO) in Via Capoluogo n. 192, rubricata al n. 12/2026 del registro, per **taglio e rimozione del soprassuolo forestale presente e la realizzazione ed il recupero della superficie per fini agricoli** sugli immobili ubicati nel Comune di Coassolo T.se in Via Bogno n. 72 – Fg. 34 Mapp. 171-172-205-206-207-655-1001, come meglio rappresentato sugli allegati alla presente costituiti da:

***Relazione paesaggistica semplificata;***

***Relazione tecnica forestale integrativa alla relazione paesaggistica semplificata;***

che non vengono pubblicati ma rimangono disponibili per la visione presso l'Area Tecnica con le modalità ed i limiti previsti dalla Legge 241/90.

In conformità ai disposti di cui alla Legge Regionale 20/89 la presente Autorizzazione viene trasmessa alla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e comunicata alla Regione Piemonte-Settore Gestione Beni Ambientali nell'ambito dell'elenco del trimestre di competenza.

La presente autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

La presente autorizzazione mantiene la propria efficacia per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della autorizzazione originaria, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

#### **Condizioni vincolanti:**

Nulla.

Coassolo, lì 9 settembre 2026

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO  
(Geom. BELLINO Gianfranco)  
*Firmato digitalmente*